

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTO** l'art.69 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10, recante "Governo e uso delle risorse idriche" che, al primo comma, ha disposto che il governo e l'uso delle risorse idriche è realizzato in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo le disposizioni e le modalità di cui alla medesima disposizione;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2005 n. 19 e s.m.i. con il quale era stata istituita l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e, segnatamente, il comma 5 che prevedeva che "*nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi*";
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTA** la legge regionale la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art.9 che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, trasferendo funzioni e compiti già dalla stessa esercitati all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ivi compresi i citati "*poteri sostitutivi*";
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.*", che assegna alle competenze del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il "*Controllo e regolazione del sistema gestionale degli ambiti e del Sovrambito*";
- VISTO** che, nel rispetto ed in attuazione del quadro normativo *pro tempore* vigente, il Consorzio d'Ambito di Agrigento con convenzione repertorio n. 29374 del 27.11.2007 affidava in concessione, previa procedura di evidenza pubblica, la gestione del servizio idrico integrato alla società Girgenti Acque s.p.a.;
- VISTO** che il Consorzio "Acquedotto Tre Sorgenti" e la "Voltano s.p.a." non consegnavano reti/impianti al gestore unico d'ambito;
- PRESO ATTO** dei molteplici atti di diffida e degli interventi sostitutivi avviati nel tempo da questo Assessorato per la consegna al gestore unico d'ambito di reti ed impianti rimasti in gestione al Consorzio "Acquedotto Tre Sorgenti" e alla "Voltano s.p.a.";

- CONSIDERATO** che detti interventi sostitutivi non hanno mai raggiunto l'obiettivo perseguito, a causa dell'entrata in vigore di normative regionali che, *pro tempore*, tornavano a legittimare gestioni associate dei Comuni, in deroga al quadro normativo statale (prima l'art.1, comma 6, l.r. 9 gennaio 2013, n.2 e, dopo, la legge regionale 11 agosto 2015, n.19), come *infra* meglio specificato;
- VISTO** tra gli innumerevoli citati atti di diffida e sostitutivi posti in essere negli anni nei confronti del Consorzio acquedotto tre Sorgenti e della Voltano s.p.a. il D.A. n.1412/12 di questo Assessorato di nomina del commissario ad acta, nei confronti del Consorzio "Acquedotto Tre Sorgenti" e della "Voltano s.p.a.", per procedere alla consegna delle reti/impianti al soggetto gestore d'ambito;
- VISTA** la legge regionale 9 gennaio 2013, n.2 e, segnatamente, l'art.1, comma 6 che tornava a consentire la gestione da parte dei Comuni, in deroga alla gestione unica d'ambito di matrice statale;
- VISTA** la sentenza n. 1938/2013 con la quale il TAR Palermo si pronunciava sul ricorso promosso dalla Voltano s.p.a. avverso il citato D. A. n. 1412 del 28/08/12 di nomina del commissario ad acta per la consegna delle reti afferenti al SII, dichiarandolo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- VISTA** la nota prot. n. 6046 del 24 ottobre 2014, con la quale, il Consorzio D'Ambito di Agrigento, alla luce dell'intervenuto art. 7 del del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge n. 164/2014, ha inoltrato la reitera dell'atto di diffida e messa in mora in ordine alla consegna di reti ed impianti al gestore dell'ambito in capo al Consorzio "Acquedotto Tre Sorgenti" ed alla Voltano s.p.a., richiedendo a questo Assessorato di esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 7, c. 5, della L.R. 19/05 e.s.m.i.;
- VISTE** le diffide alla consegna delle reti al gestore Girgenti Acque s.p.a., prot. n. 47363 e prot. n. 47358 del 25/11/2014 reiterate da questo Assessorato, che venivano inoltrate al Consorzio "Acquedotto Tre Sorgenti" ed alla Voltano s.p.a., proprio alla luce della nuova disposizione statale di cui al citato art. 7 del D.L. n.133/2014 che, nel modificare e integrare il D.Lgs. n.152/2006, ha rinsaldato il principio per cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente Regione per ciascun ambito territoriale ottimale; ha re-inserito il più rigido concetto di "unicità" della gestione e non più (solo) unitarietà all'interno dell'Ambito territoriale ottimale; e visto che dette disposizioni normative hanno inevitabilmente contratto l'efficacia delle disposizione di natura transitoria contenute nella richiamata L.R. n. 2/13, art.1, comma 6;
- VISTO** del pari il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia prot. n. 4806 del 3 marzo 2015, con il quale veniva sancito che "*l'art. 7 del D.L. D.L. 133/2014, convertito nella Legge 164/2014, come sancito dalla stessa rubrica delle Legge, è stato approvato espressamente per recepire disposizioni comunitarie e superare procedure di infrazione in materia di gestione ed affidamento del SII, conseguentemente la contrastante disposizione di cui all'art. 1, comma 6, della Legge Regionale n. 2/2013, deve essere disapplicata in quanto contraria alla normativa comunitaria cui la Legge nazionale ha inteso conformarsi*";
- CONSIDERATO** che il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti e la Voltano s.p.a. come diffidati, non provvedevano a consegnare alla Società di gestione Girgenti Acque S.p.A., entro il termine assegnato, gli acquedotti, le reti e gli impianti afferenti al S.I.I.;
- VISTO** il D.A. n. 1066 del 13 luglio 2015 con il quale veniva conferito *l'incarico di Commissario ad acta in sostituzione del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti e della Voltano S.p.A. al fine di procedere alla consegna dei relativi acquedotti, reti e impianti afferenti al S.I.I. al Gestore del S.I.I. nell'A.T.O. di Agrigento, Girgenti Acque S.p.A.*, dando termine 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo;
- VISTO** che, proprio nelle more dell'espletamento dell'incarico sostitutivo, veniva promulgata la legge regionale 11 agosto 2015, n.19, pubblicata nella GURS n.35, S.O. n.29, del 21

agosto 2015 ed entrata in vigore il giorno successivo a detta pubblicazione;

- VISTO** che la citata l.r. 11 agosto 2015, n.19 e segnatamente gli articoli 3, comma 3, lettera i), 4, comma 7 e 8, e 5, comma 6, in deroga al quadro normativo statale ed al principio della gestione unica d'ambito, consentivano la gestione da parte dei singoli Comuni in forma singola o associata;
- VISTO** che le nuove citate disposizioni della l.r. n.19/2015 venivano a pregiudicare l'incarico del Commissario ad acta nominato con D.A. n. 1066/2015 e che detto incarico, di conseguenza, non è stato più portato a termine, essendone venuti meno i presupposti di legittimità;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n.93/2017, depositata il 4 maggio 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le richiamate disposizioni della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19 che derogavano al principio di derivazione statale della gestione unica d'ambito;
- VISTA** la Deliberazione n.9 del 27 aprile 2018 con cui l'Assemblea territoriale Idrica di Agrigento ha attivato la procedura di risoluzione per inadempienza grave nei confronti del gestore, Girgenti Acque s.p.a.;
- VISTO** il provvedimento di interdittiva antimafia prot. n.33516 del 16 novembre 2018 emesso dal Prefetto di Agrigento nei confronti della Girgenti Acque s.p.a., con il quale la Prefettura ha affermato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art.32 della legge 24 giugno 2014, n.90, designando due commissari per la gestione del rapporto concessorio in essere con ATI AG9, previa sospensione di qualunque potere dispositivo e gestorio in testa ai precedenti organi societari;
- VISTA** la Deliberazione n.14 del 23 novembre 2018 con cui l'Assemblea territoriale Idrica di Agrigento, preso atto della interdittiva antimafia riguardante Girgenti Acque s.p.a., deliberava di notificare a Girgenti Acque s.p.a. la dichiarazione di risoluzione della convenzione, in esito alla diffida aggravata dall'interdittiva antimafia;
- PRESO ATTO** che ad oggi la gestione del servizio idrico nell'ambito di Agrigento è condotta dai Commissari di nomina prefettizia;
- VISTA** la nota n.13438 del 13.2.2020 con la quale i Commissari prefettizi per la gestione dei SII ATI AG9 segnalano l'illegittima prosecuzione delle attività del Consorzio Tre Sorgenti;
- CONSIDERATO** che, in tema di gestione del SII, il quadro normativo oggi vigente, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.3, comma 3, lettera i), dell'art. 4, comma 7 e 8, e dell'art.5, comma 6, risulta imperniato sul principio dell'unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale, in piena conformità al quadro normativo statale;
- PRESO ATTO** che, di contro, il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti e la Voltano S.p.A. continuano ad oggi a gestire un segmento del servizio idrico integrato in violazione del quadro normativo vigente e, segnatamente, del principio della gestione unica d'ambito e del principio dell'integrazione verticale del servizio, con grave pregiudizio per l'efficacia, efficienza ed economicità del servizio nell'ambito considerato;
- RITENUTO** pertanto sussistere i presupposti di legge per un intervento sostitutivo presso i soggetti inadempienti, indispensabile per porre in essere le attività derivanti da esigenze di carattere unitario, che sarebbero diversamente compromesse dall'inerzia o dall'inadempimento, al fine di realizzare economie di scala e razionalizzare la gestione nell'ambito di Agrigento, a beneficio della collettività tutta;
- RITENUTO** pertanto di dovere procedere alla nomina di un Commissario ad acta in sostituzione del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti e della Voltano S.p.A. al fine di procedere alla consegna dei relativi acquedotti, reti e impianti afferenti alla S.I.I. all'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento;
- RITENUTO** che il suddetto incarico può essere conferito al sig. Salvatore Lanza

DECRETA

Art. 1

1. In conformità alle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, il Sig. Salvatore Lanza, dipendente dell'Amministrazione regionale, è nominato Commissario *ad acta* presso il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti e presso la Voltano S.p.A. con il compito di provvedere in via sostitutiva alla consegna dei relativi acquedotti, reti e impianti, afferenti al servizio idrico, all'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

2. L'incarico di cui al comma precedente dovrà essere portato a compimento entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica al Commissario ad acta del presente provvedimento.

Art. 2

1. Al Commissario, che preventivamente all'espletamento dell'incarico deve dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto dell'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 a carico dell'ATI.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nei termini e nei modi di legge, al Tribunale Amministrativo regionale entro 90 giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.

Palermo, li 19 FEB 2020

Il Dirigente Generale
f.to (Ing. Salvatore Cocina)

L'Assessore
f.to (Dott. Alberto Pierobon)

Originale agli atti d'ufficio